

**MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive:** Grazie Presidente. Premetto che l'ufficio Legislativo ha integrato la risposta della direzione facendo una precisazione sulle norme, perché è una questione che viene posta più volte all'attenzione, così la chiariamo.

Giova riportare, in primis, la disciplina di settore sia con riguardo all'articolo 15-octies del 502 del 1992, sia con riguardo all'articolo 20 del decreto 75 del 2017, concernente Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 165 del 2001, che all'articolo 1, comma 269, della legge 234 del 2021.

Principiando dall'articolo 15-octies del decreto legislativo 502, esso così recita: "Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34 bis, della legge 602 del 1996", a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato, a tempo determinato, soggetti in possesso di diploma di laurea, ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della protezione, ove prevista, quindi, soggetti che hanno una professionalità.

L'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017, che riguarda le modifiche al 165 del 2001, dispone: "Le Amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti: risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'Amministrazione che procede all'assunzione, in caso di amministrazioni comunali, che esercitano funzioni in forma associata anche presso le Amministrazioni con servizi associati; sia stato reclutato a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazioni pubbliche diverse da quelle che precede l'assunzione; abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'Amministrazione di cui alla lettera A, che precede all'assunzione, almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto". Fino al 31 dicembre 2024, le Amministrazioni possono bandire, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e fermo restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili al personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti. Risultare titolare, successivamente all'entrata in vigore della Legge 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato, alla fine del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l'Amministrazione che bandisce il concorso, quindi, spostati i termini in avanti.

L'articolo 1 del comma 268 della Legge 234 del 2021 dispone: fermo restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017, dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti di spesa consentiti, possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il Piano triennale

dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto legislativo 18 del 2020, convertito con modifiche della Legge 27 del 2020 e che abbiano maturato, al 31 dicembre 2023, alle dipendenze di un Ente del Servizio Sanitario Nazionale, i 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 del periodo decorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione.

Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopraindicate, si provvede previo espletamento di prove selettive. Si versa, in questo caso, pertanto, in materia di ordinamento civile riservata alla potestà legislativa statale esclusiva.

Tanto premesso, con riferimento al quadro normativo di riferimento, l'Asl Napoli 3 Sud ha rappresentato che nel rispetto della vigente normativa statale ha avviato le procedure conseguenti di stabilizzazione, infatti, con delibera del direttore generale 1182 del 20 dicembre 2022 si è proceduto all'avvio della prima fase di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e sociosanitario in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 268, della richiamata Legge 234 del 2021. Tanto anche alla luce della nota protocollo 364421 del 13 luglio 2022, con la quale la direzione generale del coordinamento del sistema sanitario regionale ha fornito indicazioni operative in ordine alle su indicate procedure di stabilizzazione.

Attualmente, la direzione dell'Asl Napoli 3 Sud ha chiarito che sta procedendo a completare tale prima fase sulla base anche delle nuove disposizioni normative intervenute. A seguito del completamento della suindicata prima fase della procedura di stabilizzazione, si provvederà ad attivare una seconda fase finalizzata alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 268, della Legge 234 del 2021, nel quale rientrano anche le figure che hanno stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 15-octies del decreto legislativo 502 del 1992. Si faranno tutti.